

STATUTO "ONLUS"
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI
MILANO

Art. 1)

E' costituita ai sensi degli art. 12 e ss. Codice Civile l'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici di Milano (AIAS) per svolgere a favore delle persone con disabilità ed in particolare quelle affette da patologie encefaliche ogni possibile azione che miri alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica e al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi.

Essa non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale e si impegna a realizzare nell'ambito territoriale della Regione Lombardia le finalità stabilite dallo Statuto dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) con sede in Roma, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1070 del 28.05.1968, che accetta pienamente.

L'Associazione assume pertanto la denominazione "AIAS di Milano ONLUS". Tale denominazione comparirà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

In tale spirito, operando nel settore dell'Assistenza socio-sanitaria e della formazione, essa persegue l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva delle persone in situazione di handicap alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati.

Entro tre mesi dall'approvazione del nuovo Statuto, saranno approvati appositi regolamenti esecutivi per disciplinare le modalità di funzionamento, di erogazione dei servizi e di accesso alle strutture dell'Associazione. Tali regolamenti saranno partecipati all'Autorità di Vigilanza.

L'Associazione può inoltre:

a) sollecitare gli enti pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap; istituire centri di orientamento e formazione professionale; istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone in situazione di handicap; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità-alloggio nei diversi quartieri, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;

b) istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguano fini di lucro, anche indiretto;

c) promuovere e/o curare direttamente la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado; gestire anche in convenzione corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo (ex D.P.R. 970 del 31.10.1975 e successive modificazioni e integrazioni) o equipollenti autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o dal Ministero della Università e della Ricerca Scientifica o da altri enti;

d) istituire e gestire scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali pedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento per le persone in situazione di handicap per aiutarle nell'integrazione sociale, con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalità e scopi indicati nell'Art. 1.

e) l'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2)

L'Associazione fa parte del Comitato Regionale Aias Lombardia.

Art. 3)

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della legislazione vigente, con il D.P.G.R. n. 629 del 27.1.1992.

Art. 4)

Fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, l'Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito da nominali L. 100.000.000 (cento milioni), vincolati su un libretto di risparmio, e/o investiti in titoli di Stato.

I proventi di tale patrimonio, le quote sociali, eventuali eredità, lasciti, donazioni, contributi di enti pubblici o privati, ogni altra entrata e gli avanzi di gestione sono destinati al funzionamento dell'Associazione. L'Associazione non può, in ogni caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione verserà alla Associazione Nazionale una percentuale delle quote associative riscosse, a norma dello Statuto Nazionale.

Art. 5)

Possono essere Soci della Associazione tutti coloro - persone fisiche o giuridiche - che condividano gli scopi dell'Associazione.

I Soci si distinguono in:

- Soci fondatori dell'AIAS Nazionale residenti nel territorio di pertinenza della Sezione;
- Soci benemeriti nominati dal Consiglio Direttivo dell'AIAS Nazionale che risiedono nel territorio di pertinenza della Sezione.
- Soci sostenitori che versano annualmente una quota non inferiore alle cinque quote annuali.
- Soci ordinari che versano annualmente la quota stabilita dall'Assemblea dell'Associazione.

L'ammissione di Soci ordinari e Soci sostenitori è subordinata alla presentazione di domanda scritta, accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La partecipazione dei soci alla vita associativa non è limitata temporalmente, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I Soci che non abbiano raggiunto la maggiore età costituiscono il Gruppo Giovanile (esso è dotato di potere regolamentare, il cui esercizio è subordinato all'approvazione del Consiglio Direttivo).

Art. 6)

Non possono essere soci i dipendenti delle Sezioni che gestiscono Centri medici riabilitativi.

In casi particolari il Consiglio Direttivo può inoltrare alla Giunta Esecutiva Nazionale motivate proposte di deroga a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Nazionale.

Cessa dalla qualità di Socio ordinario o sostenitore, chi abbia omesso il versamento della quota annuale entro l'anno cui la quota medesima si riferisce.

L'Assemblea dei Soci può disporre l'espulsione di Soci che si siano resi autori di fatti gravemente lesivi per l'Associazione.

Art. 7)

La domanda di ammissione può essere presentata in qualunque momento e dovrà contenere la dichiarazione di condividere gli scopi

dell'Associazione, la firma dell'interessato e di due soci presentatori della stessa Sezione e la dichiarazione di non essere dipendenti della Sezione che gestisce.

Art. 8)

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva (Presidente, due Vice Presidenti, Segretario, Tesoriere), il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato Genitori e il Gruppo Giovanile.

Tutte le cariche sono gratuite e non danno luogo ad emolumenti, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per conto dell'Associazione, con delibera della Giunta Esecutiva.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni dell'Associazione, iscritti nell'anno precedente e che abbiano rinnovato la tessera per l'anno in corso.

L'Associazione deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali, ed i volontari che collaborano non saltuariamente contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9)

L'Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i Soci dell'Associazione, in regola con i pagamenti delle quote sociali.

In essa, hanno diritto al voto ed all'elettorato attivo e passivo coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 10)

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria, una volta all'anno di norma entro il 30 aprile.

L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori e recante l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza, deve essere inviato a tutti i Soci con comunicazione scritta almeno 20 giorni

prima della data fissata per l'Assemblea e deve essere esposta all'albo della Associazione.

La relazione del Presidente e la copia del bilancio saranno depositati presso la segreteria dell'Associazione nei sette giorni precedenti all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo deliberi a maggioranza di due terzi dei suoi componenti ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Art. 11)

L'Assemblea dei Soci ha il compito di:

- a) modificare il presente Statuto;
- b) fissare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che la Associazione si propone;
- c) eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
- d) approvare la relazione del Presidente;
- e) approvare la relazione finanziaria dei Revisori dei Conti;
- f) approvare i bilanci consuntivi e preventivi, presentati dal Consiglio Direttivo e visti dai Revisori dei Conti;
- g) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
- h) deliberare su ogni argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo;
- i) l'Assemblea dei Soci approva i regolamenti, di cui all'art. 1 4° comma del presente Statuto, predisposti dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 18 e), f), g).

Art. 12)

L'Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione ove siano presenti o rappresentati i due terzi dei Soci aventi diritto a parteciparvi, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea, nomina il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 13)

Nell'Assemblea ogni avente diritto al voto potrà essere rappresentato mediante delega da un Socio. Nessun intervenuto potrà avere più di due deleghe.

Art. 14)

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, e dei delegati all'Assemblea Nazionale hanno luogo a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 15)

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri più il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente vengono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori con voto consultivo, quando all'ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria.

Art. 16)

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento e, nell'ambito delle direttive generali fissate dall'Assemblea dei Soci e fatte salve le competenze dell'Assemblea stessa secondo quanto stabilito dal precedente Art. 11, provvede all'amministrazione dell'Associazione.

Ove per qualsiasi causa venga contemporaneamente meno la maggioranza dei Consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'Assemblea

Straordinaria per l'elezione del Nuovo Consiglio Direttivo.

La convocazione, ove non si sia proceduto nel termine su- indicato, può essere disposta dal Presidente, ovvero dall'intero organo pur se dimissionario.

Art. 17)

Il Consiglio Direttivo è convocato, con preavviso scritto di almeno cinque giorni, una volta ogni due mesi dal Presidente ed ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo delibera in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18)

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e promuove ogni iniziativa atta al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- b) amministra i beni dell'Associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli;
- c) può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a Commissioni appositamente nominate;
- d) formula i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- e) elabora il Regolamento del personale
- f) elabora il Regolamento del gruppo giovanile, nonché Regolamenti necessari al funzionamento di Comitati e Commissioni contestualmente alla loro istituzione;
- g) elabora il Regolamento necessario per le modalità procedurali che disciplinano l'elezione del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei delegati alle Assemblee Nazionali;
- h) nomina il proprio rappresentante, scelto fra tutti i Soci maggiorenni, in seno al Comitato Regionale Aias Lombardia;
- i) provvede per ogni altra necessità dell'Associazione.

Art. 19)

Il Presidente neo-eletto convoca al più presto il Consiglio Direttivo, che nella sua prima seduta elegge a maggioranza semplice, tra i suoi membri due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Non è prevista la possibilità di revocare il Presidente e la Giunta Esecutiva.

Art. 20)

Il membro del Consiglio Direttivo, che non partecipi non giustificato a tre sedute consecutive, decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21)

Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere costituiscono la Giunta Esecutiva che rappresenta l'organo esecutivo dell'Associazione, cui compete l'attuazione concreta delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché l'espletamento dei compiti dallo stesso demandati.

Nei casi di urgenza la Giunta Esecutiva esercita i poteri del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione.

I provvedimenti assunti dalla Giunta Esecutiva con i poteri del Consiglio Direttivo devono essere sottoposti alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione.

Art. 22)

L'Associazione è tenuta ad inviare al Comitato Regionale Aias Lombardia, entro dieci giorni dall'approvazione, copia dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria e la relazione

dei Revisori dei Conti allegata al bilancio, una relazione annuale sulla attività svolta, nonché tutti gli altri documenti richiestile.

Art. 23)

In caso di ispezioni, secondo lo Statuto Nazionale, il Consiglio Direttivo, è tenuto a collaborare con i Revisori dei Conti, con il Coordinatore del Comitato Regionale Aias Lombardia o con altri incaricati, al fine di accertare che l'attività dell'Associazione sia pienamente conforme a quanto previsto dallo Statuto Nazionale stesso..

Art. 24)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio. Esercita inoltre le seguenti attività e poteri: convoca le Assemblee, le adunanze del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, presenta la relazione morale e finanziaria. Tali attività e poteri il Presidente può demandare in tutto o in parte ai Vice Presidenti.

Il Presidente dispone altresì, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, delle somme dell'Associazione, delegando eventualmente il compimento delle operazioni bancarie.

Art. 25)

Il Segretario assiste il Presidente nel disbrigo degli affari ed esegue le sue disposizioni, controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione redige i verbali delle adunanze, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Art. 26)

Il Tesoriere controlla il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, cura il tesseramento dei Soci tenendo aggiornato il registro; è custode del patrimonio dell'Associazione, esige le rendite, le quote, le obbligazioni, esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 27)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di cinque membri di cui due supplenti eletti contemporaneamente ai Consiglieri e con la stessa procedura.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'attività contabile dell'Associazione e redige la relazione annuale sui bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

A tal fine si riunisce almeno una volta per trimestre.

Delle sedute viene redatto verbale da inserirsi nell'apposito registro.

I Revisori dei Conti operano gratuitamente se volontari, oppure, se professionisti iscritti all'albo, possono ricevere un compenso non superiore a quello stabilito dagli Albi Professionali ai quali devono essere iscritti.

Art. 28)

I Soci che siano anche genitori di assistiti dall'Associazione sono costituiti in Comitato.

Il Comitato dei Genitori coopera con gli organi associativi, prestando ad essi ogni effettiva e concreta collaborazione ed esprimendo attraverso un proprio rappresentante, parere consultivo circa le modalità di attuazione degli scopi sociali attinenti agli interventi assistenziali diretti o indiretti.

A tal fine un rappresentante del Comitato Genitori sarà invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 29)

I Soci che non abbiano raggiunto la maggiore età costituiscono il Gruppo Giovanile. Esso coopera con gli organi associativi prestando ad essi ogni effettiva e concreta collaborazione ed esprimendo, attraverso un rappresentante, un parere consultivo circa le modalità di attuazione degli scopi sociali attinenti agli interventi assistenziali diretti o indiretti.

A tal fine, un rappresentante del Gruppo Giovanile sarà invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo ogni qualvolta all'ordine del giorno compaiano argomenti in ordine ai quali sia necessaria l'acquisizione del detto parere.

Art. 30)

In caso di volontario scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra Onlus operante in analogo settore secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 460 del 1997, sentito il parere del Comitato Regionale Aias Lombardia e dell'organismo di controllo di cui all'Art. 3 co. 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 31)

L'Associazione deve depositare le somme di cui dispone in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o in libretti di risparmio o in conti correnti presso banche o uffici postali, intestati impersonalmente alla Associazione stessa. L'Associazione può stipulare con istituti di credito convenzioni per assicurare un servizio di tesoreria o di cassa per tutti i pagamenti e gli incassi.

Art. 32)

Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci su conforme parere del Comitato Regionale Aias Lombardia e del Consiglio Direttivo dell'Aias Nazionale e sottoposta all'approvazione delle autorità competenti ai sensi della vigente normativa.

Art. 33)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, le norme stabilite dall'ordinamento vigente e quelle previste dallo Statuto dell'Aias Nazionale di cui al precedente Art. 1) - 2° comma.

Milano, 28 ottobre 1998